



STEFANO RIPA
NOTAIO

Allegato "A" al Repertorio n. 8757/6109

STATUTO

**"IGEACITY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI PROMOZIONE SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in comune di Bellaria -Igea Marina, quale Ente del terzo settore, un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata "IGEACITY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "IGEACITY ASDPS", riconosciuta giuridicamente, in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 22 e 35 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del DD.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e n.39, per quest'ultimo D.Lgs n.39, con particolar riguardo all'art. 14 in termini di riconoscimento della personalità giuridica.

L'Associazione iscritta al Registro Regionale o RUNTS, ai sensi dell'art. 35 comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" o l'acronimo "ASD" e di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'art. 35 comma 5 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi del sunnominato articolo 35 comma 5 del Codice del Terzo settore, determina l'obbligo della modifica statutaria col conseguente obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha sede legale in comune di Bellaria Igea Marina. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dei DD.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 E n. 39 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la

REGISTRATO a RIMINI
il 30 aprile 2025
al n. 4714
serie 1T

disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Scopi e finalità

L'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs n.117/2017, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui ai seguenti punti:

= art. 5 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

= art. 5 lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva principale delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 nonché ai DD.lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e 39, e dell'ordinamento sportivo in genere, conformandosi, a tal riguardo, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, sia dagli organi competenti del R.U.N.T.S. che dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'organismo affiliante sportivo, qualora dovessero adottare provvedimenti a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme del già

menzionato D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in particolare il Titolo V Capo II l'art.35, della Associazioni di Promozione Sociale, nonché dai regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Ordinariamente l'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lettera i) del D.Lgs 117, organizza e coordina rassegne culturali, musicali, seminari, convegni, spettacoli, la promozione di iniziative di intrattenimento di ogni genere anche enogastronomiche a favore degli associati e della comunità di riferimento. Attraverso la propria rete organizzativa si prefigge di supportare le iniziative degli enti pubblici, associazioni culturali e private dirette a promuovere la diffusione della cultura locale e delle tradizioni. Tra i propri fini si prefigge la redazione di archivi e documenti, riviste, saggi e testi utili all'attività di educazione e documentazione della cultura locale, in particolare di quella romagnola. Promuovere studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, mostre, festival, concerti, premi e riconoscimenti, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere, promuovere, fare conoscere il territorio sia in Italia che all'Estero. Promuove e sviluppa itinerari del gusto che valorizzino i prodotti agricoli ed alimentari romagnoli, le strutture ristorative ed ogni altro attore e soggetto della cultura enogastronomica regionale. Svolge qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lettera t) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare dall'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 28.02.2021 n. 36, l'ente si prefigge, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica. L'Associazione oltre all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, può essere riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36/2021, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport. Ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di ogni attività sportiva dilettantistica connessa all'avviamento di tutte discipline sportive dei giovani rivolta anche ai diversamente abili e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attività intese come mezzo di formazione psico fisica e morale

degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria in genere.

Si prefigge altresì, il perseguimento della pratica sportiva per tutti, con particolar riguardo alla danza in tutte le sue declinazioni, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica. Il fine quello di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicata.

- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;

- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;

- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;

- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;

- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a

soggetti diversamente abili.

- gestire, organizzazione condurre di impianti e attrezzature sportive e la loro manutenzione ordinaria e nel caso straordinaria.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e tutela dei minori di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 del D.Lgs 117/2017 lettere d) e i), l'ente si prefigge altresì di organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione, sulle tematiche della dell'educazione, della istruzione nelle varie declinazioni, compreso l'insegnamento della musica, rivolti in particolare ai giovani in genere, studenti, lavoratori, immigrati, volontari, animatori socio-culturali e sanitari, operatori scolastici e sociali, singoli o a gruppi ed anche ad associazioni e organismi del territorio sia nazionale che internazionale;

- attuare ricerche e studi sulla politica educativa e della famiglia; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione, istruzione, e su tutti i problemi inerenti all'area degli interventi socio-culturali, psicologici, pedagogici, in Italia e all'estero, per conto proprio, o altri organismi vari, sia pubblici che privati.

- realizzare ogni altra iniziativa utile alla ricerca e allo studio dei problemi sociali, sportivi, familiari, educativi, per la promozione di servizi ai genitori, alle famiglie, alla comunità.

Articolo 4 - Attività`diverse secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 e del D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 art.9, secondo i criteri e limiti previsti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalle rispettive normative di attuazione di competenza, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività`commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica e sociale esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;

- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà`che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;

-gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;

-esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e in convenzione, attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

-organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali, musicali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

-svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect., e multimediale DVD, CD, siti web, e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, musicale educativa che l'associazione persegue; esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

TITOLO II

SOCI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - DECADENZA - CATEGORIE DEI SOCI

Articolo 5 - Soci dell'associazione

Possono divenire soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 35 comma 3 del D.Lgs 117, altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, tutte le persone fisiche, che condividendo le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita sociale dell'associazione offrendo, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi punti.

Articolo 6 - Ammissione dei Soci.

Condizione per essere ammessi, è di essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dal presente statuto in ossequio alle disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 art. 23 e dalle presenti norme:

a) chi desidera entrare a far parte dell'associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali.

b) la domanda di ammissione così come la determinazione della qualifica effettiva di socio del sodalizio, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Ai fini di quanto sopra, il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può

sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale. Nel caso di non ammissione, la delibera viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

Articolo 7 - Diritti dei Soci

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello statuto, tutti i soggetti in possesso della qualifica di socio, indipendentemente dalla maggiore o minore età, acquisiscono il diritto di partecipare alle assemblee dell'associazione a decorrere dal momento dell'ammissione, purché risultino in regola con il versamento della quota associativa nei termini previsti dallo statuto. Per i soci minorenni, tale diritto viene esercitato per il tramite del soggetto titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto di voto in sede assembleare è riconosciuto a ciascun socio, maggiorenne o minorenne (quest'ultimo mediante rappresentanza genitoriale), a condizione che la relativa iscrizione nel libro soci risulti effettuata da almeno tre mesi. Tale previsione si configura come strumento volto a garantire la stabilità del corpo associativo e a prevenire condotte opportunistiche, rafforzando il principio di effettiva partecipazione alla vita democratica dell'ente.

Sono altresì eleggibili alle cariche sociali tutti i soci il cui compimento del diciottesimo anno di età viene a coincidere col giorno fissato per l'assemblea. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture sociali. Nel caso di altri Enti secondo le disposizioni di cui all'Art. 35 del D.Lgs 117, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

-versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

- annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
 - rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
 - osservare le norme stabilite dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 nonché le disposizioni delle FSN, delle DSA. e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
 - utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Articolo 9 - Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza alle disposizioni del presente Statuto e nel caso degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- inadempienza alle disposizioni dello statuto e nel caso dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- morfosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere motivate. Avverso la delibera di esclusione, che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione

del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

ARTICOLO 10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle assemblee.

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 11 - Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato delle Discipline sportive, il Revisore legale dei conti ed il Collegio sindacale

Articolo 12 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV

L'ORGANO DELIBERATIVO

Articolo 14 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni del D.Lgs 117/2017 nonché, qualora applicabili, ai DD.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e n. 39 e di politica sportiva che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 15 - Diritti di partecipazione e di voto.

Hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell'assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento

dell'Assemblea. Salvo le deroghe previste dal precedente art.7, nell'ambito dell'elettorato passivo in capo ai minorenni, vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 16 - Convocazione

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs 117/2017 è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea deve essere convocata preferibilmente presso la sede legale e comunque in un luogo distante non oltre 100 (cento) chilometri dalla sede legale. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un giorno dalla prima convocazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci a mezzo invio per posta ordinaria o e-mail agli indirizzi comunicati alla Associazione dai soci, nonché con affissione presso la sede sociale e sul sito dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

Articolo 17 - Attribuzioni dell'assemblea

L'Assemblea dei soci, facendo esplicito riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, esercita le competenze che per legge le sono inderogabilmente attribuite. Restano comunque ferme le attribuzioni di competenza previste dal Codice Civile e da eventuali normative speciali applicabili in base alla specifica natura giuridica dell'ente considerato.

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- elegge, fra tutti i Soci maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio

Direttivo;

-delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;

-delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;

-delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo.

In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione quando sia presente almeno (1 terzo) 1/3 degli aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

In occasione della convocazione di un'assemblea straordinaria finalizzata alla deliberazione su modifiche statutarie ovvero allo scioglimento dell'ente associativo, si rende necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 21, comma 2 del Codice Civile. Tale disposizione normativa prevede che l'assunzione di valide deliberazioni sia subordinata alla partecipazione di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e che le stesse siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Questo quorum rafforzato riflette la rilevanza giuridica e strutturale delle decisioni oggetto dell'assemblea, configurandosi quale garanzia del principio partecipativo e del bilanciamento tra istanze di cambiamento e tutela della volontà collettiva dell'ente.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. Le elezioni delle cariche sociali sono normalmente tenute con voto segreto. Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare

svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro membro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 19 - Eleggibilità ed incompatibilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 i requisiti per ricoprire cariche sociali, sono i seguenti:

- aver raggiunto la maggiore età;
- aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- nel caso di iscrizione del sodalizio al CONI e al R.A.S.D. di cui al D.Lgs 28.02.2021 N.39, il socio non potrà ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, nonché aver riportato condanne per illeciti penali per abuso sui minori;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo

riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

-non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificata dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

TITOLO V

L'ORGANO DECISIONALE ED ESECUTIVO

Articolo 20 - Consiglio Direttivo

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 comma 3 lettera e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017, sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per quest'ultima salvo i limiti imposti dall'assemblea, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- predisporre il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;

- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;

- stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;

- stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento,

contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;

-amministrare il patrimonio sociale e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Articolo 22 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti l'attività associativa. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 23 - Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 24 - Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 25 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal

Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Presidente e/o Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - I Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 27 - I Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 29 del D.Lgs. 36, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e 29 comma 4 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO VII

ILCOMITATO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

Articolo 28 - Comitato delle Discipline Sportive

1. Il Comitato delle Discipline Sportive è formato da un rappresentante per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e praticata all'interno dell'associazione.

2. Viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha funzioni consultive a disposizione del Consiglio Direttivo medesimo e del Presidente per l'organizzazione dell'attività dilettantistica delle varie discipline sportive di cui al punto 1) che precede.

3. Le sue riunioni possono essere convocate dal Presidente dell'associazione o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti indirizzata al Presidente. In questo ultimo caso egli ha l'obbligo di convocazione entro quindici giorni.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato e il contenuto degli argomenti trattati deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi egli ha delegato e dal Segretario.

Articolo 29 - Esercizio Sociale Rendiconto e Bilancio Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII

IL RENDICONTO E LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 30 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- contributi del Coni e del Dipartimento dello sport;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita. L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Le quote e i contributi associativi sono caratterizzati da intrasmissibilità, anche in caso di decesso del socio, e non sono soggetti a rivalutazione. Questa previsione riflette il principio secondo cui l'adesione all'associazione ha natura strettamente personale e non patrimoniale, escludendo pertanto ogni forma di trasferibilità o incremento di valore economico nel tempo.

TITOLO IX

LE SEZIONI I REGOLAMENTI E LE CONVENZIONI

Articolo 31 - Le sezioni

L'assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 32 - Regolamento interno

Nel corso della vita associativa, qualora si manifestino esigenze interpretative o applicative in merito alle

disposizioni statutarie, il Consiglio Direttivo è legittimato a predisporre un regolamento interno volto a disciplinare in maniera puntuale aspetti operativi non espressamente trattati nello statuto. Tale regolamento, affinché acquisti efficacia, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima convocazione utile. La redazione del regolamento dovrà avvenire in coerenza con le previsioni statutarie e in ossequio alla normativa vigente, garantendo una continuità sistematica con l'impianto giuridico dell'ente. L'approvazione, così come ogni eventuale modifica successiva, è subordinata al raggiungimento di una maggioranza qualificata, secondo quanto previsto dallo statuto e nel rispetto delle regole procedurali interne.

Art. 33 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione. L'Associazione per i propri fini istituzionali di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 può sottoscrivere con altri Enti del Terzo Settore, Enti con personalità giuridica riconosciuti dal Coni e dal Dipartimento dello Sport, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. L'individuazione delle sunnominate organizzazioni con cui stipulare la convenzione è determinata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, fatto salvo il possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli associati, e, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e

dei lavoratori, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

TITOLO X

SCIoglimento E NORME DI RINVIO

Articolo 34 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 18, comma 2 dello statuto e salvo il rispetto di inderogabili maggioranze previste dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 35 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 ed in quanto compatibili i DD.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e n.39 e alle loro eventuali variazioni.

F.TO: DARIO GUZIUR

F.TO: STEFANO RIPA - NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Rimini, lì